

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA “SAN DOMENICO SAVIO”

Via Cristoforo n. 47 – 36015 SCHIO

Codice Fiscale 83002050249

STATUTO

TITOLO PRIMO - Costituzione - Sede - Durata

Art. 1

E' costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO" - con sede sociale in Schio, Via Cristoforo n. 47.

Art. 2

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta anticipatamente con le modalità di cui all'art. 34 del presente Statuto.

Art. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

TITOLO SECONDO - Scopi

Art. 4

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a. istituire la scuola materna assumendo, per lo svolgimento della propria azione educativa, indirizzi ispirati ad una concezione cristiana della vita; tali indirizzi sono per loro natura immodificabili;
- b. gestire la scuola materna al fine di garantire adeguata formazione ai bambini in età prescolare che essa accoglie, promuovendo un progetto educativo ispirato ai valori della tradizione cristiana, in stretta collaborazione con la famiglia cui spetta il diritto

primario dell'educazione dei figli, nel rispetto degli orientamenti pedagogico didattici del D.P.R. 31.05.74 n. 416 e del D.P.R. 03.06.1991 n. 91;

- c. promuovere tutti i servizi di interesse sociale, culturale, formativo e ricreativo, comunque utili alla crescita ed alla formazione del bambino e di appoggio alla famiglia, nonché curare la collaborazione e lo scambio di esperienze con altri organismi aventi scopi analoghi.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo b), l'accoglimento dei bambini con disabilità, riconosciuta dai competenti servizi socio – sanitari, non è soggetto ad alcuna preclusione. L'Associazione provvederà a dotare la scuola delle strutture necessarie per l'accoglienza degli stessi.

Art. 5

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 6

La Scuola è espressione della comunità parrocchiale della Parrocchia di Magrè in Schio, di seguito detta Parrocchia, e del territorio limitrofo.

La Scuola aderisce alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) di Vicenza, Associazione delle Scuole dell'infanzia e Nidi Integrati di ispirazione cristiana.

Art. 7

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi fissati dall'art. 4, può disporre di un immobile e del relativo terreno di pertinenza, siti in Schio – Via Cristoforo n. 47, messi a disposizione dalla Parrocchia attraverso un regolare contratto di comodato regolamentato da una apposita convenzione.

Le modalità per l'uso dei beni di cui sopra saranno concordate dall'Ente proprietario con l'Associazione in base:

- a precise garanzie sul rispetto e l'adempimento delle norme statutarie;

- alle norme del Codice Civile che disciplinano il rapporto di comodato (art. 1803-1812).

L'onere finanziario per eventuali modifiche delle strutture, richieste dallo sviluppo dell'attività educativo-assistenziale della Scuola, dovrà essere valutato, ai fini della sua attribuzione e formalizzato attraverso specifici accordi fra le parti.

Art. 8

L'Associazione, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, potrà acquistare beni mobili ed immobili, stipulare contratti e convenzioni, previo per queste ultime il parere della Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.), con Enti Pubblici locali, regionali e statali, nonché assumere ed organizzare ogni iniziativa che risulti rispondente alle sue stesse finalità.

Art. 9

L'Associazione, attraverso il Comitato di Gestione, predisporrà gli strumenti che riterrà più convenienti alla realizzazione del programma educativo-assistenziale della Scuola, ovvero iscrizioni, orari, attrezzatura didattico-sanitaria, mensa, eventuale servizio di trasporto e così via.

L'utilizzo di tali strumenti sarà fissato da un Regolamento, le cui norme dovranno essere osservate da tutti gli utenti per l'ordinato funzionamento della Scuola.

TITOLO TERZO - Soci

Art. 10

I soci si distinguono in fondatori, aggregati ed onorari.

Sono "Soci fondatori" i firmatari dello Statuto all'atto della costituzione dell'Associazione e quelli successivamente cooptati. I Soci fondatori hanno il compito primario di salvaguardare la naturale appartenenza dell'Associazione alla comunità parrocchiale di Magrè in Schio (VI), nonché di garantire il rispetto degli indirizzi educativi così come

enunciati al precedente art. 4.

Tutte le controversie sociali che dovessero sorgere tra i Soci o tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei Soci Fondatori; essi giudicheranno a maggioranza con imparzialità e senza formalità di procedura.

Qualora si determini una vacanza tra i Soci fondatori, i rimanenti provvedono alla surroga mediante cooptazione nel corso della prima riunione. Il socio cooptato acquista la qualifica di Socio fondatore a tutti gli effetti. La condizione di Socio fondatore è permanente.

Sono "Soci aggregati" tutti i Genitori o Tutori dei bambini iscritti e frequentanti la Scuola, che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione. La qualifica di Socio aggregato si acquisisce con l'accettazione da parte della Scuola della domanda di iscrizione dei singoli bambini, presentata dai rispettivi genitori o tutori in forma scritta su modello predisposto dalla Scuola stessa e previo versamento della quota di adesione di cui al successivo art. 12.

Sono "Soci onorari" le persone nominate dall'Assemblea, su proposta del Comitato di Gestione, che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti della Scuola, che abbiano svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.

L'adesione all'Associazione implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme statutarie, al fine di cooperare con lealtà al conseguimento delle finalità da queste annunciate.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- a. osservare lo Statuto, l'eventuale Regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b. collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c. astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

I soci aggregati, in particolare, hanno l'obbligo di pagare la quota associativa annuale con le modalità e nei termini fissati dal Comitato di Gestione.

La qualifica di socio è personale e non può essere trasferita ad altri soggetti.

TITOLO QUARTO – Recesso – Esclusione – Decadenza

Art. 11

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione e per causa di morte.

Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta.

Il socio che non rispetta gli impegni associativi, può essere dichiarato escluso dall'Associazione o con delibera dell'Assemblea dei soci o, in caso urgente, con delibera del Comitato di Gestione che richiederà la ratifica dell'operato alla prima assemblea.

I soci esclusi o dimissionari non hanno diritto di ricevere, a qualsiasi titolo, quanto versato all'Associazione e non vantano alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I Soci aggregati perdono la loro qualifica di soci quando i figli non sono più iscritti e frequentanti la Scuola.

TITOLO QUINTO – Patrimonio e risorse economiche

Art. 12

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dal patrimonio minimo iniziale, che ammonta a Euro 20.000,00 (ventimila/00), la cui metà, pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00), è destinata a costituire il “fondo patrimoniale di garanzia” indisponibile e vincolato;
- b. dalle quote di adesione e dalle quote associative a carico dei Soci aggregati;

- c. dai beni mobili, mobili registrati ed immobili che potranno essere acquistati della Associazione e/o acquisiti per donazione, liberalità e lasciti testamentari;
- d. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e. dai contributi degli Enti Pubblici locali, regionali e statali;
- f. da erogazioni liberali da parte degli aderenti e/o di soggetti o Enti privati.

La quota di adesione all'Associazione è stabilita dal Comitato di Gestione e viene corrisposta al momento del perfezionamento dell'iscrizione dei bambini alla Scuola per l'anno scolastico di riferimento.

La quota associativa per i soci aggregati è stabilita essa pure dal Comitato di Gestione per ciascun anno scolastico e varierà in funzione delle necessità di copertura delle spese correnti fino al pareggio di bilancio, tenuto conto dei contributi in conto gestione annualmente corrisposti dagli Enti istituzionali (Ministero, Regione e Comune).

Per quanto concerne eventuali oneri di gestione aggiuntivi da riversare ai soci aggregati provvederà, tempo per tempo e con appositi provvedimenti, il Comitato di Gestione.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi di ulteriori risorse economiche costituite da proventi derivanti da iniziative promosse dai genitori o da rimborsi dovuti a convenzioni in essere.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

E' fatto altresì obbligo di reinvestire gli eventuali utili o avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Art. 13

Le modalità di chiusura dell'esercizio finanziario sono eventualmente determinate dal Regolamento. In ogni caso l'esercizio coincide con l'anno solare.

TITOLO SESTO - Organi sociali

Art. 14

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Comitato di Gestione;
- c. il Presidente del Comitato di Gestione;
- d. il Consiglio direttivo, se nominato;
- e. il Segretario;
- f. il Revisore Unico.

Art. 15

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci (fondatori, aggregati, onorari) iscritti nelle rispettive sezioni del Libro dell'Associazione aggiornato annualmente.

Art. 16

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Comitato di Gestione con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

La convocazione deve avvenire almeno due volte all'anno:

- all'inizio dell'anno scolastico, entro il mese di Ottobre, per la presentazione del programma di attività didattica e l'eventuale elezione dei membri del Comitato di Gestione;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione, fra l'altro, del Bilancio consuntivo.

La convocazione viene fatta mediante semplice comunicazione scritta a ciascun socio, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione viene anche affisso all'Albo

della Scuola durante i 7 (sette) giorni che precedono l'Assemblea. In difetto di comunicazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'Assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta e portata a conoscenza dei soci con le formalità suddette.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art. 17

L'Assemblea dei Soci:

- elegge i membri del Comitato di Gestione, previa determinazione del loro numero;
- discute ed approva il Bilancio preventivo presentato dal Comitato di Gestione, facendo osservazioni e fornendo suggerimenti nel rispetto delle finalità dell'Associazione;
- approva il Bilancio consuntivo presentato dal Comitato di Gestione;
- esprime il proprio parere sui programmi delle attività educative, sugli indirizzi didattici e sui contenuti degli stessi;
- nomina il Revisore Unico;
- fa proposte e formula pareri sugli indirizzi e sulle direttive dell'Associazione;
- approva le modifiche statutarie e i regolamenti proposti dal Comitato di Gestione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Comitato di Gestione riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

Art. 18

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci fondatori, aggregati ed onorari, iscritti nelle rispettive sezioni del Libro dei Soci dell'Associazione alla data di convocazione.

Hanno diritto di voto soltanto i Soci aggregati.

Gli associati possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta valida soltanto per l'Assemblea cui si riferisce. Ogni socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

Art. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione. In sua mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea chiama a presiedere uno dei membri eletti del Comitato di Gestione.

Il Presidente nomina un segretario e, se ne ravvisi la necessità, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità di eventuali deleghe ed il diritto ad intervenire all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

I verbali dell'Assemblea e la copia del bilancio approvato andranno esposti all'Albo della Scuola per i quindici giorni successivi alla data della delibera dell'Assemblea.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del Segretario, nell'apposito Libro.

Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci ancorché assenti, dissenzienti o astenuti.

Art. 20

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, fatti salvi i casi di cui agli art. 33 e 34 del presente Statuto. Le deliberazioni sono valide qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il diritto di voto in Assemblea è riservato esclusivamente ai Soci aggregati in regola con il versamento delle quote associative. Ogni nucleo familiare detiene un solo voto.

I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti le loro persone e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia conflitto di interessi.

Art. 21

Il Comitato di Gestione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, eletti liberamente dall'Assemblea dei soci e scelti fra le diverse categorie di soci.

La maggioranza assoluta del Comitato di Gestione dovrà comunque essere composta dai rappresentanti dei soci aggregati.

Del Comitato di Gestione faranno parte di diritto con voto consultivo:

- a. il Parroco pro-tempore della Parrocchia o un suo delegato;
- b. la Direttrice della Scuola Materna;
- c. un rappresentante dei Soci fondatori.

Art. 22

Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che costui lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

La convocazione del Comitato di Gestione deve avvenire a mezzo lettera semplice o tramite e-mail ovvero con pubblicazione all'albo della Scuola; nelle comunicazioni devono essere indicati gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato di Gestione ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. In seno al Comitato non è ammessa la delega.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nel Libro della adunanze del Comitato di Gestione.

Art. 23

I membri del Comitato di Gestione durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Essi decadono dalla carica con la perdita della qualità di soci. I Soci aggregati eletti dall'Assemblea quali componenti il Comitato di Gestione che per qualsiasi motivo dovessero cessare di far parte del Comitato stesso saranno sostituiti dai primi non eletti; in caso di parità di preferenze verrà eletto il maggiore di età. I sostituti dureranno in carica fino alla naturale scadenza del Comitato di Gestione.

Art. 24

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente; in assenza di quest'ultimo, ne fa le veci il consigliere più anziano in carica e successivamente di età.

Art. 25

Spetta al Comitato di Gestione:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere il Presidente tra i suoi membri;
- eleggere il Vice Presidente tra i suoi membri, determinandone le competenze;
- nominare il Segretario esecutivo, specificandone le competenze;
- predisporre il Bilancio preventivo e proporre all'Assemblea il Bilancio consuntivo;
- proporre all'Assemblea le modifiche dello Statuto;
- provvedere alla gestione di carattere amministrativo, contabile e finanziario;
- stabilire l'importo e le relative modalità di versamento della quota annuale di adesione all'Associazione e della quota associativa, da sottoporre al parere dell'Assemblea;
- predisporre il Regolamento Interno della Scuola Materna in ordine allo svolgimento delle varie attività didattico ricreative ed assistenziali di cui all'art. 9, previa presentazione all'Assemblea per la raccolta delle osservazioni e dei suggerimenti;

- deliberare le nomine del personale, nominare la Coordinatrice pedagogica e stipulare contratti di lavoro;
- deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
- deliberare la decadenza del componente del Comitato di Gestione che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive.

Art. 26

E' facoltà di ogni componente il Comitato di Gestione visitare la Scuola, concordando la visita con la Coordinatrice e avendo cura di non recare disturbo all'attività didattica.

Art. 27

Il Presidente del Comitato di Gestione:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- b) presiede l'Assemblea dei Soci, il Comitato di Gestione e il Consiglio Direttivo;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e del Comitato di Gestione;
- d) nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Comitato di Gestione, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione;
- e) provvede agli atti amministrativi.

In caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente.

Art. 28

Il Consiglio direttivo, qualora nominato, è costituito nell'ambito del Comitato di Gestione, ed è composto da:

- il Presidente o il Vice-Presidente del Comitato di Gestione;
- la Direttrice della Scuola;
- il Segretario esecutivo;
- un rappresentante dei Soci aggregati;

Il Consiglio direttivo è aperto anche ad altri membri del Comitato di Gestione con specifici incarichi.

Il Consiglio direttivo ha funzione di coordinamento agile e tempestivo dell'attività di gestione ordinaria della Scuola, con l'incarico di riferire del suo operato al Comitato di Gestione.

Art. 29

Il Segretario esecutivo è eletto dal Comitato di Gestione, anche al di fuori dei suoi componenti.

Egli resterà in carica per il periodo stabilito al momento della nomina.

Spetta al Segretario:

- redigere i verbali dell'Assemblea e del Comitato di Gestione;
- diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- collaborare con il Presidente per l'attività amministrativa e la realizzazione delle delibere del Comitato di Gestione;
- intervenire in ogni momento per le necessità pratiche di gestione dell'attività della Scuola Materna.

Art. 30

Il Revisore Unico, nominato dall'Assemblea e scelto fra associati o terzi, non deve essere membro del Comitato di Gestione e deve essere in possesso di adeguate competenze economico-contabili.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore Unico ha il compito di controllare almeno trimestralmente le gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento degli stessi. Il Revisore Unico ha facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato di Gestione senza diritto di voto.

L'attività del Revisore Unico deve risultare da apposito verbale riportato nel Libro del Revisore, nel quale devono essere trascritte anche le Relazioni ai bilanci.

Art. 31

Le cariche sociali, ad eccezione del Revisore Unico, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Comitato di Gestione e adeguatamente documentate.

TITOLO SETTIMO - Organismi Collegiali di Partecipazione

Art. 32

Per favorire la partecipazione comunitaria al conseguimento dei fini propri della Scuola Materna di cui all'art. 4 del presente Statuto, sono costituiti Organismi Collegiali di partecipazione secondo criteri stabiliti dal Regolamento.

TITOLO OTTAVO – Modifiche dello Statuto

Art. 33

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Soci, appositamente convocata.

Il nuovo testo da adottare può essere proposto:

- dai Soci fondatori;
- dal Comitato di Gestione;
- da tanti Soci aggregati che rappresentino almeno la metà di quelli iscritti nel Libro dei Soci al momento della proposta.

L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'articolo 4 del presente Statuto è immodificabile per tutta la durata dell'Associazione, e ciò avuto riguardo alla natura stessa dell'Associazione ed ai principi che ne hanno ispirato la costituzione.

TITOLO NONO – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Art. 34

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, su proposta:

- dei Soci fondatori in carica;
- del Comitato di Gestione;
- di tanti soci che rappresentino almeno la metà di essi.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni del Codice Civile, sarà devoluto ad altri Enti /Istituti aventi finalità istituzionali uguali o analoghe e operanti nel territorio.

TITOLO DECIMO – Disposizioni generali

Art. 35

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.